



Comune di Marliana

(Provincia di Pistoia)

ORIGINALE

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 1 DEL 02 gennaio 2018**

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARLIANA; INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DUE** del mese di **GENNAIO** alle ore **16:00** nella Sede Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
TRAVERSARI MARCO	Sindaco	Presente
CHELUCCI MARCO	Vice Sindaco	Presente
BALDECCHI ROBERTO	Assessore	Presente
BUGOSSI MIRTA	Assessore	Presente
GIANNINI ELENA	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

- Partecipa il Sig. **MARCO TRAVERSARI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa il Segretario Comunale **FRANCESCA MERLINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:
RICOGNIZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARLIANA; INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti delibere del Consiglio Comunale:

- n. 8 del 20/02/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;
- n. 39 del 30/09/2017 con cui è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle Società Partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. "Testo Unico delle Società partecipate";

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare gli articoli da 11 a 11-quinquies relativi alla disciplina del bilancio consolidato delle Regioni ed enti locali;

Richiamato l'articolo 11-*bis* del predetto decreto il quale dispone che le Regioni e gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11.08.2017, il quale ha apportato modifiche al suddetto principio Contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Richiamata la versione del principio vigente con riferimento all'esercizio 2017 che definisce nel dettaglio gli enti strumentali controllati e gli altri enti strumentali da considerare nel gruppo amministrazione pubblica;

Considerato che costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" (elenco "A"):

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo

e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono

significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Rilevato che il citato principio prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società partecipate e agli enti strumentali partecipati;

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco "A" "Gruppo amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco "B" "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri - totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici - una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Visto che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono comunque considerare anche i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle previste;

Considerato che i requisiti parametrici previsti dal principio contabile sono esaminati con riferimento all'ultimo bilancio approvato da ciascun organismo partecipato alla data di redazione della presente delibera, vale a dire relativamente all'esercizio 2016;

Visto che per il Comune di Marliana la soglia di rilevanza risulta la seguente:

Dati Comune Marliana	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi Caratteristici, totale A conto economico
Dati conto economico/Stato Patrimoniale anno 2016	9.979.416,30 €	4.744.527,28 €	
Soglia di rilevanza (10%)	997.941,63 €	474.452,73 €	

Dato atto che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'uno per cento (1%) del capitale della società partecipata;

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Marliana, come definito dal D.P.C.M. 28/12/2011 e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del Bilancio consolidato, Allegato 4/4, nella versione da applicare all'esercizio 2017:

1) organismi strumentali:

Non ricorre la fattispecie nel Comune di Marliana.

2) enti strumentali controllati:

Non ricorre la fattispecie nel Comune di Marliana.

3) enti strumentali partecipati

Enti strumentali/ConSORZI	Quota percentuale partecipazione	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
ATO TOSCANA CENTRO	0,19%	Non inserita nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato in quanto trattasi di Consorzio obbligatorio per Legge.
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,40%	Non inserita nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato in quanto trattasi di Consorzio obbligatorio per Legge.
MONTAGNAPPENNINO Scrl	2,50%	Non inserita nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato in quanto il relativo Bilancio è irrilevante ai sensi della lettera a) punto 3.4 dell'Allegato 4 DPCM 28/12/2011 e s.m.i.
CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali	3,47%	Si ritiene di inserire nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato il Consorzio, interamente a partecipazione pubblica, in quanto sussistono i requisiti contabili per includerlo nel perimetro di consolidamento.
SOCIETA' DELLA SALUTE	1,25%	Si ritiene di inserire nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato consolidare la Società, costituita in forma di Consorzio, interamente a partecipazione pubblica, in quanto sussistono i requisiti contabili per includerlo nel perimetro di consolidamento.

(*) percentuali determinate in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'Organo decisionale così come previsto del punto 4.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.

4) società controllate

Il Comune di Marliana non detiene quote di controllo in società partecipate.

5) società partecipate

Le società partecipate dal Comune di Marliana:

ELENCARE LE SOCIETA' AGGIUNGERE O TOGLIERE

Società partecipate	Quota percentuale partecipazione	Considerazioni di rilevanza in merito al consolidamento
COPIT SPA	0,822%	Non inserita nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato in quanto trattasi di Società non a totale partecipazione pubblica e non affidataria di servizi pubblici locali da parte dell'Ente.
PUBLISERVIZI SPA	0,067%	Non inserita nel novero dei soggetti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato in quanto partecipazione irrilevante

		inferiore al 1% .
COSEA AMBIENTE SPA	3,06%	Inserita nel novero dei soggetti componenti nel gruppo consolidato in quanto la società a totale partecipazione pubblica risulta affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
SPES S.c.a.r.l.	0,33%	Inserita nel novero dei soggetti componenti nel gruppo consolidato in quanto la società a totale partecipazione pubblica risulta affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ritenuto opportuno riservarsi di verificare nuovamente la sussistenza dell'inclusione o meno di alcune partecipazioni nel perimetro di consolidamento in sede di approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017, anche alla luce dei nuovi dati contabili che saranno disponibili prima del termine di legge previsto per tale adempimento;

Dato atto, quindi, che anche per questi motivi l'elenco "B" è suscettibile di modifiche e/o integrazioni;

Rilevato che il principio contabile prevede che la capogruppo, una volta individuato il perimetro di consolidamento, inviti i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo;

Dato atto che, inoltre, il "gruppo amministrazione pubblica" (GAP) può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Rilevato che il principio contabile richiamato prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

Ritenuto opportuno, anche alla luce del principio contabile richiamato, basarsi di conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel GAP, sia gli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato:

ELENCO "A" DEGLI ENTI COMPONENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI MARLIANA

- COPIT SPA
- PUBLISERVIZI SPA
- COSEA AMBIENTE SPA
- SPES SCRL
- CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
- SOCIETA' DELLA SALUTE
- MONTAGNAPPENNINO Scrl

ELENCO "B" DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO INDIVIDUATI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017

- CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
- SOCIETA' DELLA SALUTE
- COSEA AMBIENTE SPA

- SPES SCRL

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati all'originale della presente deliberazione;

Visto e richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;

Preso atto della proposta formulata dal Responsabile del Servizio competente;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Di individuare, come da elenco "A" riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Marliana, nei seguenti soggetti:

- COPIT SPA
- PUBLISERVIZI SPA
- COSEA AMBIENTE SPA
- SPES SCRL
- CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
- SOCIETA' DELLA SALUTE
- MONTAGNAPPENNINO Srl

2) Di individuare, come da elenco "B" riportato in premessa, gli enti, società ed organismi partecipati facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Marliana che saranno compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2017, nei seguenti soggetti:

- CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
- SOCIETA' DELLA SALUTE
- COSEA AMBIENTE SPA
- SPES SCRL

3) Di dare atto che l'elenco "B" degli enti, società ed organismi partecipati compresi nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Marliana, elaborato sulla base dei dati contabili relativi al bilancio 2016, potrà essere modificato e/o integrato in virtù della sussistenza dei requisiti parametrici previsti dal principio contabile sulla base dei dati contabili dell'esercizio 2017, nonché in base alle ulteriori valutazioni che saranno effettuate circa l'inclusione o meno degli stessi enti, società ed organismi partecipati nel perimetro di consolidamento;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Responsabile del 1^a Area, Servizio Finanziario, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, nonché all'Organo di Revisione per le opportune valutazioni e alle società partecipate interessate dall'operazione contabile di consolidamento;

5) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 02/01/2018

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 2 del D.Lgs 267/00, al fine di comunicare alle società interessate l'inserimento nel perimetro di consolidamento.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l'immediata esecutività del presente atto.



COMUNE DI MARLIANA

Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Tributi -Aff.Generali - Serv.Sociali - Personale - P.I.

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARLIANA; INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Marliana, 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Marta LOMBARDI





COMUNE DI MARLIANA

Provincia di Pistoia

AREA1 Servizi Finanziari - Tributi -Aff.Generali - Serv.Sociali - Personale - P.I.

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MARLIANA; INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, , visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Marliana, 29.12.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Marta LOMBARDI



Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
TRAVERSARI MARCO**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
MERLINI FRANCESCA**



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, 5 FEB 2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE
MERLINI FRANCESCA**



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MERLINI FRANCESCA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MERLINI FRANCESCA**
